

comma 2”, ci si è limitati vagamente ad affermare che «ai fini della presente stima non ravvisando motivi per procedere ad una svalutazione, la voce è stata considerata a valore nominale è [ed al netto delle somme escusse]» (v. pagg. 10 e 11).

Alquanto nebuloso – se non addirittura impossibile nella sua formulazione – risulta essere, conseguentemente, qualsivoglia tipo di giudizio in ordine alle indicate modalità di liquidazione (originariamente posta alla base della proposta concordataria ed “ancora paventata come possibile” nella successiva “integrazione” del giorno 21 ottobre 2015) e sulla congruità delle stesse con riferimento a quella specifica gamma di assets aziendali da dismettere, fermo restando che la liquidazione dei beni non potrebbe mai avere luogo, a dispetto di quanto ipotizzato nel piano, con vendita anche “a trattativa privata” (cfr., in tal senso, pag. 29 punto n. 4 del piano concordatario depositato in data 7 luglio 2015).

Dunque, il professionista attestatore non si è fatto minimamente carico – nella relazione depositata ai sensi dell’art. 161, terzo comma, l.fall. – della necessità di procedere ad una puntuale disamina delle componenti dell’attivo disponibile che si intendeva liquidare, avendo ritenuto sufficiente riportarsi apoditticamente a quanto valutato dal tecnico di parte, non fornendo, per contro, al riguardo, come pure avrebbe dovuto, elementi oggettivi di valutazione.

Non ci si può esimere dall’evidenziare, con riferimento a quanto or ora rilevato, che la giurisprudenza ha affermato che il compito del professionista attestatore consiste nel «*redigere una motivata relazione dalla quale risultino l’attività svolta e le ragioni che hanno portato a ritenere veridici i dati aziendali e fattibile il piano*».

Circa il criterio di valutazione del cespite, ritenuto adeguato dall’attestatore sulla base di un generico richiamo ad una perizia estimativa, occorre precisare che i cespiti sarebbero dovuti essere valutati sulla base dei “*Principi di attestazione dei piani di risanamento*”, che pure lo stesso attestatore ha richiamato (pag. 5 della “*relazione ex art. 161, comma 3, l.fall.*”).

Al contrario, però, nel caso di specie, l’attestatore ha formulato una relazione del tutto lacunosa senza fornire alcun parametro di valutazione (se non descrizioni generiche – sguarnite di qualsivoglia elemento a suffragio circa la concreta attuazione di quanto dichiarato – delle procedure di controllo seguite nello svolgimento dell’incarico professionale: cfr., in via esemplificativa, pagg. 11-14), limitandosi, per lo più, a ritenere congrui i valori della “*relazione di stima ex art. 160, comma 2, l.fall.*”.

In ossequio ai principi generali che regolano la materia che qui ci occupa, l’attestatore, nell’assumere i dati della stima, deve, invece, ripercorrere l’iter logico seguito dal perito e deve enunciare, in maniera ordinata e coerente, i criteri ricognitivi, estimativi e prognostici seguiti, in modo da rendere manifesti il percorso logico, i ragionamenti e le motivazioni su cui si fonda l’attestazione.

Con specifico riguardo all’attestazione di veridicità dei dati aziendali, il giudizio dell’attestatore non può limitarsi ad una mera dichiarazione di conformità ossia di corrispondenza formale dei dati utilizzati per la predisposizione del piano a quelli risultanti dalla contabilità, ma, al contrario, comporta che il professionista accerti ed attesti che i dati in questione siano “*effettivamente reali*” (cfr., in tal senso, Trib. Napoli, 4 dicembre 2012, secondo cui il professionista è tenuto ad una verifica puntuale ed analitica di tali dati e delle scritture contabili, con la conseguenza che non è idonea, a tal fine, una relazione nella quale il professionista si sia attenuto ai dati assunti dal debitore e dai suoi professionisti senza averne riscontrato la corrispondenza alla realtà; Trib. Novara, 29 giugno 2012; Trib. Mantova, 28 maggio 2012, secondo cui il giudizio

dell'attestatore non può limitarsi alla dichiarazione di conformità della proposta ai dati contabili, dovendo, invece, desumere i dati in questione dalla realtà dell'azienda, che egli deve indagare verificando la reale consistenza del patrimonio, esaminando e vagliando i dati che lo compongono; Trib. Firenze, 9 febbraio 2012).

La presenza di eventuali carenze logiche o vizi di coerenza della perizia resa dal terzo con la situazione di fatto precluderà, infatti, al professionista la possibilità di fare affidamento sull'esito della valutazione peritale.

Secondo l'interpretazione consolidata, invero, il concetto di "veridicità" deve essere ricondotto a quello di "rappresentazione veritiera e corretta" ex art. 2423 c.c. e, quindi, deve essere inteso in termini di "corrispondenza al vero".

In questa prospettiva, il professionista è tenuto ad esaminare e verificare i singoli elementi contabili ed extracontabili su cui il piano si fonda, vale a dire tutti i dati di natura contabile, aziendalistica e giuridica rilevanti ai fini dell'attuabilità del piano. Particolare attenzione, l'attestatore deve prestare agli elementi di maggiore importanza in termini quantitativi (ad esempio, crediti rilevanti), alle componenti del capitale circolante che generano flussi di cassa (ad esempio, scorte, crediti, etc.), agli elementi con profili di rischio elevato ai fini dell'attestazione (ad esempio, avviamenti di assets da dismettere, Fondi di rischio e oneri).

La tipologia del controllo del professionista, va altresì evidenziato, non può prescindere dalle caratteristiche del piano. Così, in via esemplificativa, in un piano di tipo liquidatorio, il professionista dovrà accertare ed attestare l'appartenenza al debitore dei beni immobili e degli altri cespiti e la libera disponibilità degli stessi, la effettiva esistenza e la corretta valutazione dei crediti commerciali, la effettiva presenza di giacenze di magazzino e la concreta possibilità di collocazione sul mercato.

Proprio a tal riguardo, non sfugge, con riferimento al caso *sub iudice*, la singolare vicenda che attiene alla fusione intervenuta tra la società istante e le società F... (incorporate), operazione in relazione alla quale non è stato fornito alcun elemento di natura contabile (bilancio iniziale di fusione) - anche e soprattutto avuto riguardo alla relevantissima massa passiva trasfusa - sia nei confronti dell'Erario sia verso terzi (cfr., in tal senso, elenco degli allegati al piano contenuto alla pag. 44).

Nella situazione patrimoniale allegata, redatta alla data 09.01.2015, non vi è traccia alcuna neppure degli assets attivi (cfr., esemplificativamente, voce "rimanenze") presenti nei bilanci delle società incorporate al 31.12.2013.

Infatti, giova osservare che, nello stato patrimoniale relativo al bilancio di esercizio al 31/12/2013 della ... (società incorporate), il valore "delle materie prime ausiliarie e prodotti finiti ... iscritti al minore tra il costo di acquisto o di fabbricazione e il valore di realizzo desumibile dall'andamento del mercato, applicando il costo specifico" - v. pag. 2 e pag. 11 delle note integrative relative ai bilanci menzionati - è riportato essere pari, rispettivamente, ad euro 1.781.025,00 ed euro 1.353.625,00; manca, tuttavia, qualsivoglia riferimento ai beni in questione nella documentazione contabile relativa alla l...

Evidente è il dubbio che sorge all'interprete circa la condotta artatamente omissiva tenuta dall'imprenditore che non ha ritenuto, come accennato, di dover predisporre una situazione iniziale di fusione ed il bilancio al 31.12.2014 (non rinvenuti in atti).

Motivi di opportunità e trasparenza avrebbero consigliato, anche agli *advisors*, di esporre quantomeno una situazione iniziale di fusione dove evidenziare gli assets attivi e passivi poi trasfusi nella società istante.

Tanto aggrava ancor più le responsabilità del professionista attestatore che, di fatto, si è posto nell'impossibilità materiale di accertare la veridicità dei dati aziendali, circostanza questa che avrebbe dovuto immediatamente contestare ed evidenziare all'amministratore della neo costituita società ed agli *advisors* che la supportano. È alquanto singolare, inoltre, che il Dott. I. abbia ritenuto sufficiente esaminare i dati del "bilancio generale - periodo esaminato 01.01.2015 al 09.01.2015", guardandosi bene dall'approfondire, nel corpo della relazione ex art. 161, co. 3, l.fall., la situazione venutasi a creare in capo alla ricorrente a seguito della qualificazione - nei P.V.C. emessi dalla Guardia di Finanza di Legnano - in termini di "missing traders" delle società debentrici della stessa odierna istante (cfr. testualmente pag. 24 della relazione in atti).

La condotta di omesso controllo non sarebbe potuta essere imputata all'attestatore se questi avesse chiaramente evidenziato, nel suo elaborato, le gravi lacune informative, che anche e soprattutto gli *advisors* avrebbero dovuto e potuto colmare tempestivamente.

La totale indeterminatezza dell'attivo è, d'altra parte, desumibile dai rilievi svolti alla pag. 44 della "relazione ex art. 161, comma 3, l.fall.": «*alla luce delle considerazioni [contenute nel paragrafo "coerenza del piano e giudizio di ragionevolezza"] e rilevati i caratteri e le peculiarità del piano di concordato sottoposto al giudizio di attestazione, l'aspetto di maggior criticità ..., ai fini della formulazione del giudizio di fattibilità, attiene principalmente alla difficoltà nel prevedere i tempi necessari per addivenire alla liquidazione degli attivi patrimoniali, tenuto conto che devono essere realizzati quasi ed esclusivamente i crediti, alcuni dei quali in contenzioso; tuttavia le proiezioni previste nel piano, sia in termini di tempi di realizzo che di valorizzazione del compendio aziendale, appaiono plausibili e ragionevolmente conseguibili.*»

Riprova ulteriore di quanto sopra è data, per di più, dal contenuto della previsione di cui alla pagina n. 26 della "proposta, piano e documentazione della domanda di concordato preventivo", depositata in data 7 luglio 2015, posto che «*per il Liquidatore Giudiziale è stato previsto un onorario di € 100.000,00, inferiore a quello spettante ai sensi del D.M. 25 gennaio 2012 n. 30, tenuto conto che l'attività da svolgere è limitata, per lo più, alla riscossione dei crediti il cui recupero è stata avviato dal legale rappresentante.*»

È di tutta evidenza che le "particolari" considerazioni che precedono vanno lette in combinato con le premesse [... *il privilegio speciale ... esplica la sua efficacia solo allorquando è possibile individuare lo specifico bene oggetto della cessione oppure è possibile individuare con ragionevole certezza un collegamento tra la prestazione ed un determinato bene (...) in caso di individuazione dei beni su cui far gravare il privilegio speciale è poi necessaria la stima del valore di realizzo dei beni in ottica liquidatoria ai fini della verifica della possibilità di pagare integralmente il credito I.V.A. da rivalsa. Le società incorporate dalla N. S.r.l. (l- ) operavano principalmente nel campo del commercio dell'alluminio che veniva acquistato, sotto forma di nastro, disco o bobine, da principali fornitori nazionali ed europei e successivamente venduto come lastra secondo le esigenze dei clienti. Le società si dedicavano anche all'attività di commercio di materiale ferroso e non della produzione lavorazione e commercio in qualsiasi forma di alluminio, rottami, semilavorati e finiti. I debiti verso fornitori sono rappresentati per lo più da debiti relativi a: 1. forniture di metalli (alluminio, rame, zinco etc.); 2. servizi (trasporti, provvigioni ...). Inoltre, molte forniture provengono dall'estero e, pertanto, non sono gravate dall'applicazione dell'imposta, ai sensi dell'art. 38 D.L. 331/93 ...»] e con le conclusioni rassegnate dal perito nell'espletamento "dell'incarico sub - 2" e che lo hanno indotto ad attestare che «*tutti i crediti per I.V.A. da rivalsa, pari ad euro 107.185,24, non possono godere del privilegio dell'art. 2758, secondo comma, c.c. e,**

peraltro, devono essere previsti al chirografo, non sussistendo le condizioni di legge, in quanto non sono stati individuati i beni che hanno formato oggetto di cessione o ai quali si riferisce il servizio» (v., in tal senso, pagg. 30-33 della “relazione di stima ex art. 160, comma 2, l. fall.”) e con tutto quanto di seguito rilevato anche con riferimento al nuovo assetto della proposta e del piano.

Non vale ribattere, a tal proposito, che non tutti i dati raccolti dall'imprenditore debbano essere oggetto “del necessario visto di autenticità da parte del professionista”, dovendo l'indagine essere limitata esclusivamente a quelli sui cui il piano si fonda, dovendo, in conseguenza di ciò, esulare dalla presente disamina le suddette “rimanenze di magazzino” in quanto non oggetto di previsione alcuna nel piano presentato dalla NEW PEG MET S.r.l.

Il perimetro degli accertamenti richiesti al professionista incaricato di esprimere il giudizio di “veridicità” deve coincidere, invero, con i soli dati, contabili ed extra-contabili, la cui attendibilità è strumentale all'esecuzione del piano offerto ai creditori nell'ambito della procedura concordataria.

In particolare, a parere del Tribunale adito, l'impostazione e lo svolgimento dell'attività di verifica in rassegna devono essere sempre informati alla rilevazione del rischio di errori significativi e di frodi che interessino i dati posti a base delle stime prognostiche assunte ai fini del piano concordatario.

Ne deriva che l'attività di verifica della “base dati” deve essere diversamente articolata a seconda delle dimensioni dell'impresa, del suo assetto amministrativo e contabile e dell'ambiente di controllo da questa implementato; di conseguenza, l'attestatore potrà ricorrere, alternativamente, ad una verifica diretta dei dati, anche solo su base campionaria, e a una verifica di processo e, in particolare, dei processi che sovrintendono alla rilevazione e all'estrazione dei dati (ad es. l'approccio nella *governance* finanziaria richiesto dalla L. n. 262/05), con profondità diversa a seconda del grado di affidabilità del sistema di controllo concretamente adottato dall'impresa.

Tutto ciò acquista particolare significatività anche alla luce di quanto verrà di seguito esposto in tema di finanza esterna.

Venendo nuovamente ai principi di carattere generale che regolano l'agire dell'attestatore, si ribadisce, quindi, che al fine di effettuare l'attestazione della veridicità dei dati, il professionista deve verificare la reale consistenza del patrimonio dell'azienda, esaminando e vagliando gli elementi che lo compongono.

Egli deve, pertanto, accertare che i beni materiali ed immateriali esposti in domanda (diritti di esclusiva, brevetti, giacenze di magazzino, macchinario, beni immobili, etc.) siano esistenti e correttamente valorizzati, anche prendendone visione diretta o, nel caso si versi in ipotesi dubbie, richiedendo apposite stime (senza che ciò lo esima, poi, da una valutazione critica della stima stessa); deve accertare che i crediti vantati siano esistenti e “concretamente esigibili”, in quanto relativi a debitori solvibili, effettuando le opportune verifiche (circularizzazione del credito, esame della situazione patrimoniale del debitore, etc.); deve accertare il valore delle partecipazioni societarie calandosi nella realtà della società partecipata.

Il tutto adoperando il “criterio di prudenza” ossia assumendo, nel dubbio, le attività esposte al valore più basso.

Quanto alle passività, egli deve verificare che quelle esposte siano (quantomeno) quelle risultanti dalla contabilità e dagli altri documenti aziendali (non solo dal bilancio), nonché dalle informazioni che egli possa assumere presso clienti, banche e fornitori; che il debitore abbia tenuto conto, nella proposta, della natura dei crediti vantati nei suoi

confronti (privilegiati o chirografari), indagando la condizione del creditore e la causa del credito; che il debitore abbia palesato l'esistenza di diritti reali di garanzia esistenti sui suoi beni; che abbia tenuto conto delle passività potenziali connesse agli obblighi contributivi o fiscali, ovvero la posizione di garanzia assunta rispetto ai lavoratori; che abbia adeguatamente considerato i rischi connessi ai contenziosi pendenti o prevedibili; che abbia risolto (o programmato di risolvere) secondo legge e contratto i rapporti giuridici pendenti.

Anche in questo caso, dovrà seguire criteri di prudenza assumendo, nel dubbio, al valore più alto le passività accertate.

Alla luce del suddetto inquadramento sistematico, l'attestazione in commento risulta gravemente lacunosa anche in ordine alla voce "Crediti Verso Clienti" in quanto non prende in considerazione affatto le primarie ed elementari circostanze di seguito esposte.

Va considerato, infatti, che nella "relazione di stima ex art. 160, comma 2, l.fall." è dato leggere che «il cliente *Crisalba S.r.l.* è stato considerato solvibile in quanto, da indagini svolte, la società ha un patrimonio netto positivo ed un significativo valore delle immobilizzazioni nette, come risultante dall'ultimo bilancio depositato (31/12/2013)» (v. pag. 14).

Orbene, posto che l'attestatore, «[concordando] con le valutazioni attribuite ai crediti verso clienti in sede di determinazione dell'attivo», con riferimento ai profili ora evidenziati, ha affermato che «dalle verifiche effettuate è emersa la corrispondenza del saldo contabile alla somma dei singoli importi risultanti dai partitari clienti esaminati e riferiti alla data del 09-01-2015 [e che] inoltre, non sono emersi elementi che inficiano l'attendibile rappresentazione, nella contabilità aziendale, degli accadimenti relativi all'impresa, per ciò che attiene la corretta contabilizzazione dei crediti verso clienti», ben sarebbe stato opportuno, quantomeno nella integrazione alla relazione ex art. 161, comma III, l.fall. datata 28 ottobre 2015, dare conto anche del persistere delle condizioni richiamate, in via esemplificativa, con riguardo al citato caso del "cliente *Crisalba S.r.l.*", atteso che, sicuramente, alla data di presentazione della predetta integrazione, sarebbe stato possibile reperire anche le informazioni - necessarie ai fini della correttezza e verosimiglianza delle affermazioni circa la solvibilità della società in questione - relative al bilancio di esercizio al 31 dicembre 2014 del "cliente *Crisalba S.r.l.*".

Appare evidente che l'attestatore non ha espletato la necessaria attività di circolarizzazione dei crediti al fine di riscontrarne l'effettività degli stessi, anche alla luce della circostanza che si trattava di società interamente partecipata dalla Crisalba KFT, con sede in Budapest, Kalman Imre Ucta 1; non meno rilevante è il dato che l'esposizione verso Crisalba S.r.l. e la sua controllante Crisalba KFT sono pari ad oltre il 75% del totale dei crediti.

Peccato, poi, che non sia stata evidenziata la principale notizia, dirimente sul punto, che, dal Verbale di Sequestro della Guardia di Finanza - Compagnia Legnago, emerge, con riferimento al "cliente *Crisalba S.r.l.*", che "per fatti analoghi a quelli segnalati, commessi da *M. Cristoforo* con altre società a lui riconducibili e che nell'ambito di quest'ultimo procedimento [per cui si procede], originato dalla Procura della Repubblica di Milano è stato eseguito nell'anno 2012 un decreto di sequestro preventivo per equivalente, nei confronti di una serie di beni immobili di proprietà della società *Crisalba S.r.l.* di cui il *M. Cristoforo* è l'amministratore ... Per quanto sopra, in relazione al decreto di sequestro preventivo ... rilasciato in data 30.06.2015 dal G.I.P. ... si procede al sequestro dei ... beni mobili registrati intestati alla società *Crisalba S.r.l.*, atteso che gli

stessi possono essere serenamente ricondotti nella disponibilità dell'indagato, sino alla concorrenza dell'importo di € 21.187.096,43, in considerazione del fatto che

e la non dispongono di alcun bene immobile" (cfr., in tal senso, tenore letterale del verbale di sequestro G.D.F. Compagnia di Legnago).

Non può essere sottaciuto, inoltre, che, in relazione alla menzionata società, tra l'altro, alla pagina 20 della "relazione di stima ex art. 160, comma 2, l.fall.", è dato leggere che «il credito ... afferente ad una penale per la disdetta in ritardo di un contratto di locazione è stato indicato a valore nominale in quanto non si ravvisano dubbi di realizzo»; nulla, tuttavia, è stato specificato dal dott. Antonio Fiengo in ordine al predetto contratto di locazione e, in particolare, all'oggetto della stessa.

Orbene, posto che:

- «nell'ambito di un progetto societario di riorganizzazione societaria, le società  e si sono fuse per incorporazione nella società  società veicolo ai fini della liquidazione dei patrimoni societari delle società partecipanti alla fusione» (pag. 4 della "proposta, piano e documentazione della domanda di concordato preventivo");
- nella nota integrativa relativa al bilancio di esercizio al 31 dicembre 2013 della  - allegato al ricorso depositato in data 23 dicembre 2014 - si fa riferimento a "macchinari e impianti, ... mobili e macchine d'ufficio, ... autocarri, autovetture e mezzi di trasporto in terno ed ... attrezzatura inferiore al milione" (pag. 9) per un totale, al netto dell'ammortamento, pari ad euro 26.121,00;
- infine, nella nota integrativa relativa al bilancio di esercizio al 31 dicembre 2013 della  si fa riferimento a "mobili e macchine d'ufficio, ... autocarri ed autovetture" (pag. 5) appostati nello stato patrimoniale per un valore di euro 8.435,00;

tanto premesso, sarebbe stato oltremodo opportuno dare contezza dei rapporti intercorsi con il "cliente ", dell'arco temporale in cui essi sono stati intrattenuti e dei beni oggetto dei predetti rapporti, attesa la totale incertezza circa le sorti degli stessi non essendo chiaro se essi rientrano ancora nel patrimonio della società istante (la cui componente di "beni materiali" è, alla luce di quanto esposto, decisamente esiguo) o siano stati già dismessi (vale sul punto richiamare quanto affermato alla pagina 31 della "relazione di stima ex art. 160 l.f., comma 2": «... tenuto conto che il piano prevede la liquidazione di tutto il patrimonio societario, è importante tener conto del fatto che la  ha cessato e, quindi, la maggior parte dei beni oggetto della ["relazione di stima ex art. 160 l.f., comma 2"] sono stati tutti liquidati e, conseguentemente, non più presenti»), tanto a fronte delle chiare ed inequivoche emergenze del P.V. di Sequestro eseguito dalla G.D.F. Compagnia di Legnago, innanzi richiamato, posto il riferimento in esso contenuto a fatti accaduti nell'anno 2012 che difficilmente potevano essere negletti o sconosciuti nel momento in cui si predisponessa la documentazione (proposta e piano, perizia di stima, attestazione) versata in atti dalla società ricorrente, stanti i vincoli in termini pubblicitari connessi alle riferite vicende.

Equivoche ed errate appaiono, del resto, le affermazioni di cui alla pagina 3 della "integrazione alla relazione ex art. 161, co. 3, l.fall." circa la circostanza che il suddetto «documento non costituisce una nuova attestazione ai sensi dell'art. 161, comma 3, L.F. poiché, come condiviso con l'advisor della società, ai fini [dell'elaborato de quo], non è

stata svolta alcuna attività di verifica dei dati aziendali della società ad una data aggiornata, tenuto conto: ... che l'attività della società è cessata».

Va rilevato, sul punto, che, attesa la circostanza che in data 23 dicembre 2014 è stato depositato il ricorso per l'ammissione alla procedura di concordato preventivo, la odierna ricorrente non ha mai esercitato attività d'impresa in senso stretto posto che dalla visura camerale (estratta dal Registro delle Imprese in data 19 dicembre 2014) risulta che la stessa è stata costituita in data 1° ottobre 2014 e che è stata iscritta nel Registro delle Imprese in data 10 ottobre 2014 (v. pag. 2); alla sezione "stato attività" (pag. 6), viene inoltre riportata la dicitura "impresa inattiva".

Tali dichiarazioni risultano, invero, giustificate alla luce delle deduzioni svolte nel ricorso per l'ammissione alla procedura di concordato preventivo (depositato in cancelleria in data 23 dicembre 2014) dove è dato leggere che «l'operazione di fusione per incorporazione delle società del Gruppo nella [redacted] E, neo costituita, rientra nell'ambito di un progetto di riorganizzazione societaria del Gruppo a cui fa capo il Sig. [redacted]. Lo scopo della predetta ristrutturazione è stato innanzitutto la razionalizzazione organizzativa ed amministrativa e la semplificazione della struttura societaria, ai fini della liquidazione del patrimonio della società del Gruppo. La fusione ha avuto il vantaggio di unificare le funzioni contabili attualmente distinte e di ridurre il numero degli organi di amministrazione e, dunque, ha consentito di annullare le duplicazioni di spesa, anche relativamente alla dismissione dei singoli patrimoni. (...) La [redacted] essendo nata dalla fusione di due società preesistenti ha ereditato il settore di attività di entrambe. Pertanto, in seguito si farà riferimento ad essa prendendo in considerazione gli sviluppi delle società fuse» (pagg. 3 e 5).

Dunque, non può non essere rimarcato che la circostanza che l'attività della odierna ricorrente fosse già cessata era pacifica sin dal deposito di domanda, piano e proposta. Basti considerare, infatti, che a pagina 4 della "proposta, piano e documentazione della domanda di concordato preventivo", depositata in data 7 luglio 2015, è dato leggere "La [redacted] ha cessato l'attività".

Pertanto, la non necessità di procedere ad una nuova attestazione del piano non può essere desunta, in presenza tra l'altro di modifiche sostanziali, dal fatto che l'attività della istante sia cessata.

Le affermazioni dell'attestatore, infine, risultano ancor più sorprendenti se si considera quanto dichiarato nella "relazione di stima ex art. 160 l.f., comma 2" dove, con riferimento allo svolgimento dell'incarico di «individuare ed eventualmente determinare il valore di mercato dei beni mobili che hanno formato oggetto di cessione o ai quali si riferisce il servizio ai fini del riconoscimento del privilegio speciale di cui all'art. 2758, comma 2, c.c.», si precisa che «... tenuto conto che il piano prevede la liquidazione di tutto il patrimonio societario, è importante tener conto del fatto che la [redacted] ha cessato e, quindi, la maggior parte dei beni oggetto della ["relazione di stima ex art. 160 l.f., comma 2"] sono stati tutti liquidati e, conseguentemente, non più presenti» (v. pag. 31).

Delineati nei termini che precedono i profili di incongruità della documentazione versata in atti, giova a questo punto rilevare che non sussistono le circostanze in astratto previste per l'ammissione della società ricorrente alla procedura di concordato preventivo per la fondante ragione di seguito esposta.

L'affermazione che "non è stata svolta alcuna attività di verifica dei dati aziendali della società ad una data aggiornata" (cfr. pag. 3 della "integrazione alla relazione ex art. 161, co. 3, l.fall.") risulta, invero, ancor più grave se solo si tiene conto del "nuovo" impianto della proposta concordataria («Con la presente integrazione, tenuto conto della

indisponibilità dell'attivo, la società [REDACTED] si dichiara disponibile ad immettere liquidità per un importo massimo € 2,060 MLN, entro 24 mesi dalla omologa, in modo da garantire comunque il pagamento integrale degli oneri prededucibili e della percentuale del 3% ai creditori chirografari (cioè a tutti i creditori). Per cui il piano prevederà, 4) l'immissione di finanza esterna per un importo massimo di € 2.060.000,00; 5) il soddisfacimento dei creditori esclusivamente con l'immissione di finanza esterna, nell'arco temporale di due anni dall'omologazione. La [REDACTED] inoltre, si è dichiarata disponibile a prestare, nell'immediato, cauzione pari al 5% dell'importo suddetto secondo le modalità che il Tribunale indicherà»: v. pag. 8 della "integrazione alla proposta, al piano ed alla documentazione della domanda di concordato preventivo" datata 21 ottobre 2015) e di quanto affermato dallo stesso attestatore alla pagina 24 della "relazione ex art. 160, comma 3, l.fall.", ove è dato leggere, testualmente, «tra i crediti in sofferenza, per motivi prudenziali, sono stati valutati euro 0,00 i crediti che la società vanta nei confronti dell[a] societ[à] ... "[REDACTED]... individuata] come missing trader nel meccanismo di frode I.V.A., oggetto dei PVC emessi dalla Guardia di Finanza di Legnano nei confronti della società».

Del resto, quanto sopra, non rappresenta altro se non la parafrasi di quanto è riportato nella "relazione di stima ex art. 160 l.f., comma 2", alla pag. 16, invero, in tema di "crediti in sofferenza e di dubbia esigibilità", viene affermato che «relativamente al credit[o] vantato verso l[a] societ[à] ... "[REDACTED]", si evidenzia quanto di seguito. Nel maggio 2014, le società "[REDACTED]" e "[REDACTED]" (ora incorporate nella NEW PEG MET S.r.l.) sono state oggetto di verifica fiscale da parte della Guardia di Finanza di Legnano per accertamenti in materia di frode I.V.A. Nei PVC emessi dalla Guardia di Finanza sono state accertate attività illecite perpetrate da aziende nazionali operanti nel settore del commercio di materiali ferrosi che avrebbero posto in essere operazioni commerciali fittizie al fine di ottenere una indebita detrazione di imposta. Le società sopra menzionate vengono individuate come soggetti coinvolti nel meccanismo di frode in qualità di missing trader. Pertanto, ai fini della presente stima, tenuto conto di quanto sopra esposto, tali posizioni creditorie sono state prudenzialmente considerate pari a € 0,00» (cfr., anche, in senso analogo sul punto in questione, pagg. 14 e 15 dello "stato analitico ed estimativo delle attività ex art. 161, comma 2, lett. b)" il cui contenuto è stato, nel complesso, pressoché pedissequamente riportato nella "relazione di stima ex art. 160 l.f., comma 2").

Giova precisare che analogo ragionamento è stato operato anche con riferimento agli "effetti attivi", riferendosi, con tale espressione, alla categoria di "crediti verso clienti che hanno provveduto ad emettere effetti (cambiali e R.I.BA.) a garanzia del puntuale adempimento della propria obbligazione". Infatti, "in sede di determinazione dell'attivo concordatario, il perito ex art. 160 (...) ha valutato € 0,00 gli effetti attivi emessi (...) dalle società indicate nei PVC della Guardia di Finanza" (v. pag. 24 della "relazione ex art. 161, comma 3, l.fall.", cfr., in tal senso, pag. 19 della "relazione di stima ex art. 160 l.f., comma 2": «a quegli effetti rilasciati dalle società che sono indicate nei PVC della Guardia di Finanza, e probabilmente coinvolte nel meccanismo di frode I.V.A. ..., si è ritenuto prudenzialmente attribuire valore nullo»).

Quanto ora riportato ha indotto il professionista che ha redatto la "relazione ex art. 161, comma 3, l.fall." a scrivere che «per quanto concerne i crediti in contenzioso ed in sofferenza, dalle indagini esperite, avendo riscontrato le cause che hanno indotto ad operare le svalutazioni, nelle misure indicate, [lo stesso] concorda con le valutazioni attribuite a detti crediti in sede di determinazione dell'attivo concordatario. Anche per

quanto concerne i crediti per effetti attivi, [l'attestatore], effettuate tutte le verifiche del caso, concorda con le valutazioni attribuite a detti crediti in sede di determinazione dell'attivo concordatario» (v. pag. 26).

Da ultimo, in ordine alla fattibilità del piano, l'attestatore concludeva che «sulla base degli approfondimenti e delle analisi effettuate, fermi i termini ... richiamati, ... il piano, su cui si fonda la proposta formulata all'intero ceto creditorio, possa ritenersi plausibile ed astrattamente idoneo a conseguire gli obiettivi in esso contenuti» (pag. 49 della «relazione ex art. 161, comma 3, l.fall.»).

È di tutta evidenza, quindi, che, una volta stabilito che l'apporto di finanza esterna è «l'unico elemento attivo da destinare al soddisfacimento dei creditori concordatari» (cfr. pag. 2 del «parere preliminare dei Commissari Giudiziali in ordine alla modifica alla proposta concordataria» datato 27 ottobre 2015), prima di «confermare l'attestazione sulla fattibilità del piano concordatario, così come contenuto nella integrazione di proposta formulata al ceto creditorio» era oltremodo opportuno e necessario «verificare i dati aziendali della società» che, con riferimento ai crediti in sofferenza, in prima battuta, avevano indotto a valutare euro 0,00 quelli vantati nei confronti della [redacted] atteso altresì che la società de qua apposta, nel rendiconto annuale (data di chiusura bilancio 31 dicembre 2014), disponibilità liquide per un valore pari ad euro 38.984,00, che, nello «stato patrimoniale versione A- passivo», riporta un «totale passivo» pari ad euro 1.846.822,00 e che dichiara un «utile lordo operativo» pari ad euro 12.940,00 (cfr. visura camerale e bilancio alla data del 31 dicembre 2014 della [redacted], sub allegato n. 3 alla «proposta, piano e documentazione della domanda di concordato preventivo» depositata in data 7 luglio 2015).

Pertanto, ai sensi dell'art. 162 l.fall., va dichiarata la erroneità dei presupposti e delle valutazioni operate nella relazione del professionista, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 67, terzo comma, lett. d) l.fall., attestante la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità del piano (depositata in data 7 luglio 2015) e va dichiarata la inidoneità della attestazione (depositata in data 28 ottobre 2015 e che pure, quasi integralmente, si riporta a quella originariamente versata in atti), con riferimento alla «integrazione alla proposta, al piano ed alla documentazione della domanda di concordato preventivo».

Il professionista non doveva, invero, esimersi da una preliminare verifica in ordine alla veridicità dei dati ed alla correttezza delle appostazioni contabili, essendo tale attività propedeutica e strumentale alla successiva prognosi di fattibilità del piano, di fatto inattestabile alla luce delle chiare ed evidenti emergenze innanzi prospettate.

La domanda di concordato, inoltre, non può ritenersi neppure fattibile e, in base ai motivi innanzi esposti, risulta chiaramente inammissibile, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 161 e 162 l.fall.

Posto, infatti, che scopo della attestazione è permettere che i creditori manifestino il proprio consenso informato, il giudizio sulla «veridicità dei dati aziendali» non è dotato di propria autonoma rilevanza nel contesto della procedura, rispondendo, viceversa, all'esigenza di verificare le condizioni preliminari d'ammissibilità del piano, costituite, per l'appunto, dalla correttezza ed attendibilità dei dati di partenza su cui si poggia piano.

Alla luce dei gravi comportamenti innanzi evidenziati, va pertanto disposta la trasmissione degli atti al Sig. Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Benevento, perché valuti la proponibilità dell'azione penale in relazione alla fattispecie delittuosa prevista e punita dall'art 236 bis l.fall. nei confronti del professionista attestatore.

È di tutta evidenza che appare suscettibile di vaglio penale anche la posizione dei professionisti (avvocato, consulenti contabili, perito stimatore) che hanno assistito la società ricorrente nel compimento dell'attività giuridica nel corso del presente procedimento, attività senz'altro imputabile alla stessa in qualità di imprenditore, ma posta in essere con l'ausilio ed attraverso l'assistenza tecnica di professionisti.

Non sfugge, a tal riguardo, che i profili problematici sono connessi alla preliminare considerazione per cui - si argomenta - il professionista incaricato *"null'altro farebbe se non esercitare la sua professione, peraltro in adempimento di un dovere professionale"*.

Cionondimeno, è proprio il contenuto della ordinaria prestazione professionale, ossia l'attività che si considera naturale obiettivo voluto dalle parti e dalle stesse perseguito nel rapporto bilaterale di prestazione professionale, che funge da discriminare per determinare e delimitare così *"l'assistenza tecnica"* rispetto quell'ulteriore contributo causalmente rilevante, anche se solo sotto il profilo morale ed eticamente orientato, fornito nella consapevolezza degli scopi perseguiti dall'imprenditore.

Pertanto va disposta la trasmissione degli atti ai Sigg. Procuratori della Repubblica presso il Tribunale di Verona e di Benevento al fine di valutare l'eventuale sussistenza di condotte agevolative alla commissione di reati da parte dei consulenti: *"concorre in qualità di "extraneus" nei reati di bancarotta patrimoniale e documentale il consulente contabile che, consapevole dei propositi distrattivi o di confusione contabile dell'imprenditore, fornisca consigli o suggerimenti sui mezzi giuridici idonei a sottrarre i beni ai creditori o lo assista nella conclusione dei relativi negozi ovvero ancora svolga attività dirette a garantirgli l'impunità o a rafforzarne, con il proprio ausilio e con le proprie preventive assicurazioni l'intento criminoso"* (cfr. Cass. Pen. 9 ottobre 2013, Albasi ed altro).

Ad ogni buon conto ed in definitiva, con riferimento agli aspetti più strettamente connessi al diritto commerciale e, più specificatamente, alle procedure concorsuali, va altresì rilevato e precisato quanto segue.

Stante la proponibilità del concordato anche in presenza di una situazione di *"stato di crisi"* e non solo di conclamato stato di dissesto dell'imprenditore, la dichiarazione di fallimento che prima conseguiva necessariamente al giudizio di inammissibilità del ricorso, oggi, alla luce del novellato disposto dell'art. 162 l.fall., deve intendersi solo come eventuale e possibile allorquando il tribunale positivamente valuti ed accerti la ricorrenza di uno stato di insolvenza.

Tale argomentazione, atteso il gravissimo stato di insolvenza emerso *per tabulas*, impone, quindi, al Collegio di disporre la trasmissione degli atti al P.M., sulla scorta del riconosciuto potere di segnalazione di cui all'art. 7 n. 2) l.fall. (cfr., in tal senso, *ex multis*, Cass. Civ., Sez.Un. n. 9409/2013).

In quella sede, la debitrice potrà altresì finalmente spiegare le ragioni sottostanti alla decisione di riportare, nella *"situazione patrimoniale e finanziaria al 30/04/2015"*, valori che, *prima facie*, appaiono in netto contrasto con quelli indicati, ad esempio, nel *"bilancio generale - periodo di riferimento esaminato dal 01/01/2015 al 09/01/2015"* allegato alla *"relazione ex art. 160, comma 3, l.fall."* (basti considerare, per avere un'idea della discrasia rilevata, come il "totale attivo" sia pari ad euro 10.707.590,30 nella *"situazione patrimoniale e finanziaria al 30/04/2015"* e pari ad euro 2.256.351,12 nel *"bilancio generale - periodo di riferimento esaminato dal 01/01/2015 al 09/01/2015"* dove, più correttamente, compare un *"Fondo svalutazione crediti generico"*).

P.Q.M.



- applicati gli artt. 160, 161 e 162 l.fall., dichiara inammissibile il ricorso per l'ammissione alla procedura di concordato preventivo come in atti proposto e successivamente integrato;
- applicato l'art. 7, comma 1, n. 2) l.fall. dispone la trasmissione degli atti al Sig. Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Benevento per l'adozione delle determinazioni consequenziali;
- attesa la emersione delle *notitiae criminis* nei termini *ut supra* riportati, dispone la trasmissione degli atti al Sig. Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Benevento, perché valuti la proponibilità dell'azione penale in relazione alla fattispecie delittuosa prevista e punita dall'art 236 *bis* l.fall. nei confronti del professionista attestatore, ed ai Sigg. Procuratori della Repubblica presso il Tribunale di Verona e di Benevento, al fine di valutare, altresì, l'eventuale sussistenza di condotte agevolative - da chiunque poste in essere - alla commissione di reati per tutti i fatti analiticamente esposti nella parte motiva del presente provvedimento.

Manda alla cancelleria per le comunicazioni di rito.

Così deciso in Benevento, nella Camera di Consiglio del giorno 4 novembre 2015.

Il Presidente Est.  
Dr. Michele Monteleone

Fallimenti e Societ